

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

E0

N. 74 DEL 27-04-2018

E0 01

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020 - APPROVAZIONE -

E0 01

L'anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno VENTISETTE del mese di APRILE, alle ore 10:20 nel Palazzo comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, SILVIA MONTAGNA, nominata COMMISSARIO con decreto del Prefetto della provincia di Pistoia - prot, n.19836 del 27/06/2017-

COMMISSARIO con decreto del Prefetto della provincia di Pistoia - prot. n.19836 del 27/06/2017- Il fine di assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, assistita dal SEGRETARIO GENERALE Dr. CLAUDIO SBRAGIA incaricato dell'attività in presente verbale.

EO

#### PREMESSOLEDe:

- art. 2 del D.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di lorganizzazione degli diffici;
- art. 4 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- riennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali indeviste a la basi azione vibente.
- rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti libro attribuiti;
- art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o

alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";

- materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti auviene nei famiti delle assunzioni consentite allegislazione vigente.

Εû

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e, dato atto iche l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termine di esigenze assunzionali salimiterimento adelle entuali intervenute inbdifiche intermative;

E9

RILEVATO che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:

A. Contenimento del la spesa di lipersonale;

B. acoltà assunzionali a de mpo lindeterminato;

C. avoroflessibile:

B0 01

#### A) RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

E0 01

#### A1. Normativa

Art. Li, Loommal 557, 557-bis 557-quater, del la legge 27 dicembre 2006, 1.1.296 Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti pri oritari di intervento:

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali interganici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per leanministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

#### A2.lSituazioneldell'ente

PRESO ATTO che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale della percenti;

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE LE LA LEGIO ELLA					
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO		

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALOREMEDIO TRIENNIO
€3.860.904,96	€3.738.450,68	€3.737.671,90	€3.779.009,18

### B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI

B1. Normativa

E0 01

E0 01

Per additional 2014-2015

Art. 3 del decreto-legge 24 additional 2014, al 90 convertito in legge 114/2014

(come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 178/2015)

Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite dell'imennio precedente.

Per all ani 2016/2018
Art. 1, comma 228, della legge 208/2015

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina

del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendentipopolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Il comma 5-guater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, èlisapplicatolion liferimento lagli ladni 2017 2018.

Art. 1, commi da 228-bis a 228-quinquies, della legge 208/2015.

B0 01 B0 01 Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e la norme di localita intenimento della spesa di personale.

Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali. e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente

comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, 15, 1244.

Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità internoli dell'anno 2015.

<u>Art. 7, comma 2-bis del</u> d.l. 14/2017

E0 01

01 01 Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio

di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n.

B2. Verifica situazione dell' Ente

RILEVATA la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, le ativi alla assorbimento dei dipendenti in soprannumero degli editi di la lea vasta;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

VISTA la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 valcal colato imputando l'alspesa del egime" per l'interalannualità;

RITENUTO OPPORTUNO, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale;

Budget annual e 2018 (competenza):

B0 01

E0

iogetiaunuare.zu retucompetenza).						
PROFILO	ANNO	CATEGORIA	STIPENDIO	13^	IMPORTO	
CESSAZIONI	CESSAZIONE	GIURIDICA	TABELLARE	MENSILITA'	ANNUO∰	
		DI	€	€		
		ACCESSO				
Istruttore	2017	C1	19.454,15	1.621,18	21.075,33	
Operaio Spec.to	2017	В3	18.285,23	1.523,77	19.809,00	
Operaio Spec.to	Operaio Spec.to					
(1)	2017	B3	18.285,23	1.523,77	19.809,00	
	60.693,33					
BUDGET 2018 (75% delle cessazioni a.p. 2017)* 75%					45.520,00	

Budget annual e 2019 (competenza):

F	PROFILOCESSAZIONI	ANNO	CATEGORIA	STIPENDIO	13^	IMPORTO
		CESSAZIONE	GIURIDICA	TABELLARE	MENSILITA'	ANNUO∰
			DI	€	€	
			ACCESSO			

Istruttore Direttivo (11)	2018	D1	21.166,71	1.763,89	22.930,60
Istruttore[t]	2018	C1	19.454,15	1.621,18	21.075,33
Coll.re prof.le(11)	2018	В3	18.285,23	1.523,77	19.809,00
Coll.re prof.le(11)	2018	В3	18.285,23	1.523,77	19.809,00
Esecutore !!!	2018 🗓	B	1.437,06	18.681,77	
	102.305,70				
BUDGET 2019 (100% delle cessazioni a.p. 2018) 100%					102.305,70

Previsione budget 2020:

	PROFILO	ANNO	CATEGORIA	STIPENDIO	13^	IMPORTO
	CESSAZIONI	CESSAZIONE	GIURIDICA	TABELLARE	MENSILITA'	ANNUO∰
		E0	DI	€	€	
		Eº 01	ACCESSO			
	Non si prevedono al momento cessazioni nell'anno 2019					
	BUDGET 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019) 100%					
E0						

	CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018-2019-2020	147.825,70
E		

(1) Unità collocate in pre-pensionamento ex art. 2, comma 11, del decreto-legge n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, che possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni solo al compimento dei requisiti della pensione ordinaria.

ATTESO che, indi 2018, indi frilenni o precedente insultano ancora in utilizzati inseguenti inesti indi la capacità assunzionale indi ativi all'anno 2016 22017:

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2016-2017 241.671,20

#### RICORDATO the:

EO

E0

E0

- data 5 marzo 2018 si è proceduto all'immissione in ruolo di n. 2 Agenti di P.M. Cat. C1 ex CCNL 31.03.1999 e che sono in corso di svolgimento le procedure assunzionali per la copertura di n. due posti di Collaboratore Prof.le, cat. B3 ex CCNL 31.03.99, di cui uno da destinare alle categorie protette (2) (1) (68/99, 2).
- ------tutte e quattro le assunzioni di cui sopra erano state previste nel Piano Assunzioni 2017/2019 di cui la deliberazione di G.C. n. 48 del 09.03.2017 come modificato dalla deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della G.C. n. 77 del 13.11.2017 e finanziate nel Bilancio di Previsione linicorso di la provazione;
- le assunzioni di cui sopra sono stati utilizzati i resti dell'anno 2014, 2015 e parzialmente dell'anno 2016 (per €. 25.916,53) in quanto tutte le procedure assunzionali sono state attivate nell'anno 2017;

#### C) LAVORO FLESSIBILE

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli

enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di l'espettare del tetto complessi vo del la spesa sostenuta per le stesse finalità del l'anno 2009; Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

PRESO ATTO pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art.

RICHIAMATO il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

DATO ATTO The fra montatti di lipoffessi bi le ammessi, vengono ora inclusi sol amente il seguenti: a. incontratti di lavoro subordi nato atempo determi nato:

c. iii contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto legislativo 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione di decreto di decr

RILEVATO che l'ammontare della spesa complessiva inerente il lavoro flessibile per l'anno 2009 ammontali del 150% la scende ad 1515.099,71;

ACCERTATO che la possibilità assunzionale è subordinata a quella finanziaria e che, al momento, le risorse del Bilancio di Previsione impongono un atteggiamento prudenziale E PERTANTO NON SI PROCEDE, CON MANTUALE PLANO, AD ALCUNA NUOVA ASSUNZIONE;

DATO ATTO the:

E0

- Comune di Pescia ha presumibilmente rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bil ancio dell'anno 2017;
- spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si la legati al la la legati ancio di previsione 2018 in la provazione;
- Comune di Pescia ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 05.04.2018 il piano di Bazioni positive per di Fiennio 2018/2020;

E0

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Εĝ

ATTESO che con proprio verbale il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato la conformità del presente atto all'importo del princi pio di la conformità del presente atto all'importo del la conformità del la

E0 01

E0

RICHIAMATO Millingente Regolamento Sull'ordinamento Degli Millici Edei Servizi;

E0

DATO ATTO che del presente provvedimento viene data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali interne approvinciali;

E0

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile dell'A.O. Risorse Umane ed Informatizzazione e dal Dirigente del Servizio 1 – Affari Generali e Gestione delle Risorse, Espressi al sensi e per gli effetti dell'art. 20 11 U.E.L. 10 11 gs. 118 20 osto 2000, 11 267;

E0 01

#### **DELIBERA**

E0

1. Impilapprovare integral mente la premessa qual e parte integrante e sostanzial e del dispositivo;

E0 01

2. per juli approvare il seguente piano triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per juli anni 2018/2020 secondo foi schema sotto findicato:

**ANNO 2018** 

• Nessunal assunzione

**ANNO 2019** 

• Nessunal assunzione

ANNO 2020

Nessunalassunzione

E0

3. Di stabilire che la proiezione di spesa di personale per il triennio 2018/2020 rispetta i limiti di cui all'art. 4 de la 1296/06;

E0

4. Impli riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi

E0	termini di esigenze assunzionali	nonché con l	e mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in 'incremento delle possibilità di spesa con le quote di ale e fini limiti delle disponibilità di li ancio;
E0 0 ii		finanziarie e	ei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli del bilancio biluriennale.
	6. Di dare atto che sul presente Revisori dei Conti;	e provvedi me	nto è stato espresso parere favorevole del Collegio dei
E0 01	,		
E0 01	7. Di Lasmettere il presente pro	ovvedi mento 🛭	II e O O.SS. II R.SS.UU.
E0 0 II	8. Di dichiarare, vista l'urgenza 134, comma 49 del Di logs. 18 ag		re, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 1267.
Ap	provato e sottoscritto.		
	IL COMMISSARIO	E0 01	IL SEGRETARIO GENERALE
	SILVIA MONTAGNA		Dr. CLAUDIO SBRAGIA
E0 01			
Doc	umento informatico sottoscritto con firma di	gitale ai sensi dell	l'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi

dell'art. 3-bis del CAD.



# ©OMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

E0 01	
OGGETTO:	PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020 - APPROVAZIONE –
E0 01 E0 01	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta	di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agost	to 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente
parere di Regol	
	PARERE avor evole
Fig. 18 - 04-2	DISSERVAZIONI: 018
E0 01	Giovanna Magrini
	atico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce eo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi





Città di Pescia	•	E0 0 II	,	
E0				
E0 01				
OGGETTO: PIANOLĪRIEN APPROVAZIO	NNALEDEI (FABBIS ONE (F	30GNILDILPERSO	NALEL 2018/2020L	E0 #1
E0				
	RERED REGOLAF	RITA'&ONTABII	F	
E0 01	TET TETE TETE GOET (I	III/ BEONIADIE	<b>-</b>	
EO O				
Sulla proposta di deliberazione	relativa all'oggetto s	ono espressi, ai sei	nsi dell'art. 49 1^	comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "	Testo Unico della lec	gge sull'ordinament	o degli Enti locali"	il seguente
pareredil Regolarità Contabile:				
89				
	PA RERE	vorevole		
	E0 01	]		
E0 01				
EVENTUALI SERVAZION	1:			
E0 01				
<b>8</b> 0				
Pescia 6-04-2018				
E0 01				
E0 01	II 👸 RIGENTE	=MELSERVIZIO	MNANZIARIO	

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Antonella Bugliani





ői						
CE	ERTIFICATODD DUBBLICAZIO	ONE[ART.124[D]LGS[N][267/2000)				
	DELIBERAZIONE©OMMISSARIALE(©ONE)のTERIDELLA (©) UNTA (©OMUNALE) 固度 del 27-04-2018					
~~~	PIANOTRIENNALEDEI EABE APPROVAZIONE	BISOGNI DERSONALE 2018/2020 E				
E0 01						
Si certifical che il presente atto viene attisso all'albo pretorio in data 62-05-2018 a vil il marrà per 15 giorni consecutivi alsensi dell'art. 124 19 comma del 15 Lgs 18/8/2000 1.1267.						
02-05-2018		L'incaricato de la pubblicazione MONICA PAGNI				
E0						

Documentolinformaticosottoscrittolion firmaloigital elaisensi odell'art. 24 odel DL gs 07/03/2005 in 182 elaim.i. (CAD), ille places ela commentolion formaticosottoscrittolion firmaloigital elaisensi odell'art. 24 odel DL gs 07/03/2005 in 182 elaim.i. (CAD), ille places elaisensi odell'artaceo elain firmaloigital elaisensi odell'art. 24 odel DL gs 07/03/2005 in 182 elaim.i. (CAD), ille places elaisensi odell'artaceo elain firmaloigital elaisensi odell'art. 24 odel DL gs 07/03/2005 in 182 elaim.i. (CAD), ille places elaisensi odell'artaceo elain firmaloigital elaisensi odell'art. 24 odel DL gs 07/03/2005 in 182 elaim.i. (CAD), ille places elaisensi odell'artaceo elain firmaloigital elaisensi odell'artaceo elain firmal



# ©OMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia

E0 01

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000) E0 DELIBERAZIONE COMMISSARIALE (CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE) 風湿 del 27-04-2018 E0 E0 01 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020 -OGGETTO: APPROVAZIONE -Si certifical resecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data del 02-05-2018 ai sensi@ell'articolo 1334 @el 151 Lgs. 267/2000: [] Decorsi 10 Gibrni dalla pubblicazione (Art. 134, domma 3). [X] Perché dichi arata immediatamente esegui bi le (Art. 134, 60mma 4). L'Ufficio di Segreteria 02-05-2018 MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e.s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3 bisidel CAD.

E0